

Avv. Raffaella Lavigna

Piazza Pitagora n. 1- tel. e fax 0962.901252
88900 CROTONE

TRIBUNALE DI CROTONE

Proposta di piano del consumatore

Ex art. 7 della Legge 27.01.2012 n. 3

Nell'interesse della sig.ra **GIOVANNA RIGANELLO**, nata a Crotone il 20.12.1969, ivi residente in via Antonino Caponetto n. 27, (C.F.: RGNGNN69T70D122Z), rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla presente, dall' avv. Raffaella Lavigna (C.F.: LVGRFL81P65D122D) – PEC: raffaella.lavigna@avvocaticrotone.legalmail.it, presso il cui studio in Crotone, Piazza Pitagora n. 1, è elettivamente domiciliata

PREMESSO CHE

- La ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
- sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
- non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- la debitrice ha dichiarato di risiedere a Crotone con l’intero

nucleo familiare presso un appartamento concessogli in comodato d'uso.

*** **

In data 28.10.2021 (**All. 1 – istanza per la nomina di un gestore**) la ricorrente depositava presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCED di Crotona istanza volta alla nomina di un gestore.

A seguito di ciò l'organismo ha nominato la dott.ssa Maria Simbari iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Crotona al num. 251/A con studio in Crotona (**All. 2 – nomina gestore**) quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al “piano del consumatore” di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 così come modificato dalla Legge n. 176 del 2020.

Secondo la nuova disposizione dell'art. 3-bis, alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

- *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- *la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- *l'indicazione presunta dei costi della procedura;*
- *l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si*

ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

➤ **Composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare della sig.ra Riganello è composto da tre persone **(All. 3-stato famiglia)**:

- 1) La ricorrente;
- 2) Luzzaro Ludovica, nata a Crotone il 03.02.2010 – figlia minore;
- 3) Luzzaro Giulia, nata a Crotone il 27.04.2013 - figlia minore.

La ricorrente era una lavoratrice dipendente della società Abramo Customare Care spa, con la qualifica di impiegata dal 15.04.2008 presso la sede di Crotone, via Fibonacci **(All. 4 - CUD 2021)**.

Dal mese di dicembre 2021 è dipendente della società Sistem House srl, subentrata ad Abramo in diverse commesse telefoniche.

La ricorrente è separata legalmente dal 01.10.2020 dal coniuge, Luzzaro Raffaele **(All. 5 - ricorso per separazione consensuale con omologa)**.

La figlia minore, Luzzaro Giulia, è affetta da una grave patologia invalidante ai sensi dell'art. 3, 3° co, Legge 104/92, certificata dalla Commissione Medica incaricata dall'INPS come *"RITARDO DELLO SVILUPPO PSICO-MOTORIO DI ORIGINE GENETICA (TRASLOCAZIONE CHR 8/2) IN COMORBIDITA' CON UN DISTURBO DA DEFICIT DELL'ATTENZIONE CON IPERATTIVITA' (ADHD) DI TIPO COMBINATO CON DOP E CLUMSY CON ATTUALE FUNZIONAMENTO COGNITIVO BORDELIN, IN TRATTAMENTOLOGOPEDICO E PSICOMOTRICITAE NEUROMOTORIO"* **(All. 6 – verbale INPS)**.

La ricorrente ha contratto debiti principalmente ed in relazione alle esigenze assistenziali e di cura della figlia minore e ciò anche in considerazione del perdurante stato di disoccupazione dell'ex coniuge e, comunque, sempre per scopi estranei ad alcuna attività imprenditoriale o

professionale.

Allo stato, sussistono rapporti debitori rilevanti verso società finanziarie atte all'erogazione del credito al consumo e quindi con posizione chirografaria.

➤ **Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione; in particolare non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima Legge n. 3/2012 ed è dipendente privato, quindi non fallibile.

➤ **Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi.**

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

La ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

➤ **Assenza di atti in frode**

Negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

In particolare, si fa rilevare che, da quanto riferito, Riganello Giovanna, non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori, non avendo compiuto atti di disposizione patrimoniale e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

➤ **Cause del sovraindebitamento e meritevolezza**

La ricorrente è stata lavoratrice dipendente sin dal 15.04.2008 con assunzione a tempo indeterminato presso la società Abramo Customare Care spa.

Il coniuge legalmente separato, Luzzaro Raffaele, è privo di stabile occupazione sin dall'anno 2009.

Nel 2009 i coniugi contraevano matrimonio e fissavano la propria residenza nella abitazione sita a Crotone in via Discesa San Leonardo n. 28 concessa in locazione dalla sig.ra Bonofiglio Maria con regolare contratto pagando un canone di € 500,00 mensili (**All. 7 – contratto di locazione**) poi diminuito nel 2010 ad € 400,00 mensili.

Nel 2011 è stato richiesto un primo finanziamento di € 20.000,00 per completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile concesso in comodato dai genitori della ricorrente e per l'acquisto dei mobili (**All. 8 – contratto di comodato d'uso**).

Con la nascita della seconda figlia la famiglia ha iniziato ad avere problemi. In data 27.04.2013 è nata la seconda figlia, Giulia, a cui è stata diagnosticata una grave patologia invalidante.

All'aumento delle spese conseguenti alla nascita di un figlio, si è aggiunta la patologia che ha richiesto una costante e continua assistenza medica, il che ha comportato l'aumento delle spese e la contrazione dello stipendio della ricorrente per un lungo periodo.

Dopo la nascita della bambina la ricorrente è stata costretta a mettersi in congedo straordinario per trasferirsi a Roma ove la figlia è stata ricoverata per quasi un anno all'Ospedale Bambin Gesù (**All. 9 – cartella clinica 2013**).

Le aumentate spese per viaggi, vitto e alloggio non potevano essere coperte con l'indennità di accompagnamento che è stata riconosciuta a decorrere dal mese di aprile 2014.

Risulta dalla documentazione medica allegata che sino al 2019 è stata frequente la permanenza a Roma per visite e lunghi periodi di degenza **(All. 10 - cartella clinica 2014 - 2016 - 2017)**.

Durante il primo anno di vita della secondogenita la ricorrente ha beneficiato del periodo di aspettativa percependo solo una minima parte dello stipendio e ciò sino ad aprile 2014.

Alla descritta situazione medica si è poi aggiunta la situazione lavorativa del coniuge, Luzzaro Raffaele, il quale non è riuscito a trovare una stabile occupazione lavorativa; ragion per cui il peso dell'intera famiglia è stato concentrato sulla ricorrente, unica lavoratrice e percettrice di reddito.

Nel corso degli anni la sig.ra Riganello ha cercato di risanare la posizione della famiglia ricorrendo a plurimi finanziamenti, alcuni dei quali sono serviti ad estinguere quelli precedenti e ad immettere una modica liquidità alle accresciute esigenze familiari.

Il sig. Luzzaro ha solo in parte collaborato a ciò atteso che i piccoli lavori saltuari svolti, non coperti da regolare assunzione, non gli consentivano neppure in parte a far fronte alle esigenze della famiglia.

Dopo la separazione il coniuge, Luzzaro Raffaele, si è sistematicamente rifiutato di corrispondere quanto stabilito in sede giudiziale per il mantenimento delle due figlie minori adducendo quale giustificazione il perdurante stato di disoccupazione. A nulla sono valse le comunicazioni inviate dal legale della sig.ra Riganello **(All. 11 - lettera legale)**.

Le numerose esigenze di accesso al credito, (integralmente costituito da prestiti di natura chirografaria), sarebbero motivate dai costi molto onerosi delle attività degli interventi di tipo socio-assistenziale e mediche a beneficio e sostegno della figlia Giulia non coperti dal SSN (lunghi periodi di permanenza a Roma e frequenti viaggi).

Inoltre, con la crescita della figlia sono aumentate le necessità di costanti cure, spesso molto costose e per le quali non è possibile attendere le tempistiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dovendo pertanto affidarsi a visite privatistiche.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sul mancato apporto economico del coniuge. Il sig. Luzzaro ha lavorato per un periodo alle dipendenze della ditta del fratello seppur non coperto da regolare assunzione.

La famiglia, tuttavia, ha potuto contare su tale apporto economico solo in minima parte e ciò per le sole spese necessarie.

L'ex coniuge a decorrere dall'anno 2017 non ha più contribuito economicamente alle necessità della famiglia e da ciò ne è scaturita la crisi familiare poi culminata nella separazione dei coniugi.

Ciò ha determinato anche una spesa imprevista per la ricorrente, la quale è stata costretta al pagamento delle spese legali. La separazione ha, altresì, determinato un aumento di costi per ludoteche e attività ludico sportive per entrambe le figlie minori e ciò per contribuire e ridurre lo stress per la separazione dei genitori e impegnare le bambine durante le ore lavorative della madre.

Ciò consente di poter evidenziare che la ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali poiché, come detto, all'epoca della stipulazione dei primi finanziamenti la figlia minore Giulia non era nata e il nucleo familiare poteva fare affidamento anche all'apporto economico del marito, Luzzaro Raffaele, poi venuta meno a causa della perdita di lavoro e della conseguente separazione.

➤ **Valori patrimoniali attivi stimati**

- **Reddito da lavoro dipendente**

La ricorrente è attualmente lavoratrice dipendente della società System

House s.r.l. subentrata nel mese di novembre 2021 nelle commesse di Abramo Customare Care e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.121,00 a cui vanno aggiunti gli ANF pari ad € 320,00 mensili **(ALL. 12 – ultima busta paga)**.

Tale retribuzione è gravata dalla cessione del quinto accesa con la società Fincontinuo di € 221,00 mensili, sospesa solo per un breve periodo per il trasferimento dalla società Abramo Customare Care spa alla società System House S.r.l. **(ALL. 13 – accordo sindacale)**.

Nulla osta alla falcidia di tale finanziamento atteso che con la miniriforma introdotta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è stato inserito all'art. 8 il comma 1-bis che testualmente recita "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo. La cessione del quinto dello stipendio conseguenti alle procedure esecutive mobiliari risultano inefficaci rispetto al piano di liquidazione."

8

La figlia minore Giulia è titolare di pensione di invalidità civile dell'importo di € 521,00 mensili **(ALL. 14 – cedolino INVCIV)**.

- Trattamento di fine rapporto

Per come sopra esposto la ricorrente è stata dipendente della società Abramo Customare Care spa; società quest'ultima sottoposta dapprima a concordato preventivo pendente presso il Tribunale di Roma e attualmente in amministrazione giudiziale.

Il trattamento di fine rapporto pre-concordato è stato quantificato alla data del 29.10.2020 in € 10.508,01 al lordo delle ritenute di legge **(ALL. 15 - busta paga ottobre 2020)**.

Tale importo vantato, al netto delle ritenute di legge, quindi per € 8.500,00 circa, verrà messo a disposizione della massa dei così migliorando la percentuale di soddisfazione dei creditori.

- Beni mobili e mobili registrati

La sig.ra Riganello non è titolare di beni immobili (**All. 16 – visura ipotecaria**) né di beni mobili di valore (**All. 17 – dichiarazione**).

La ricorrente è titolare della vettura tipo Panda tg. EY484XE immatricolata nell'anno 2016 che viene utilizzata dalla famiglia per le quotidiane esigenze (lavoro, scuola, attività extra scolastiche e mediche (**All. 18 – visura pra**)).

➤ **Valori passivi accertati**

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della debitrice, in modo tale da fornire all'On.le Giudice tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere (**All. 19- elenco dei creditori**).

Il passivo ammonta a complessivi € 74.880,70 circa ed è rappresentato per la maggior parte dal debito nei confronti di finanziarie e solo in minima parte per € 649,47 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per tasse e tributi non corrisposti nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento.

La situazione della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste passive:

creditore	importo credito
Agenzia delle Entrate	€ 649,47
IFIS NPL Investing spa (cess. di Findomestic Banca spa) contratto n. 20194376640313 contratto n. 20194376640301	€ 56.814,02
MB Credit Solution spa – cessionaria di Agos Ducato spa - credito AGO4301522460332225	€ 6.858,00
FinContinuo – cessione quinto – n. 0000003864	€ 10.559,21
TOTALE	€ 74.880,70

1) BANCA IFIS NPL S.P.A.

La Banca Ifis risulta titolare di un credito nei confronti dell'odierno ricorrente a seguito di intervenute cessioni da parte della società Findomestic Banca

s.p.a. Il credito complessivamente vantato ammonta ad € 56.814,02 giusta comunicazione del 01.02.2021 e 26.03.2021 **(All. 20 – comunicazione IFIS)**.

MB CREDIT SOLUTION S.P.A.

La MB Credit Solution s.p.a. risulta titolare di un credito di **€ 6.858,00** giusta comunicazione del 26.05.2021 **(All. 21 – comunicazione MB)**.

2) FINCONTINUO SPA

La società Fincontinuo S.p.A. risulta essere creditrice di **€ 10.559,21** per la cessione del quinto n. 0000003864 con decorrenza 01.06.2016 e ancora in essere **(All. 22 – comunicazione del 16.11.2021)**.

3) EQUITALE SUD SPA

Equitalia Sud spa ha emesso cartelle esattoriali per € 649,47 **(All. 23 – estratto ruolo)**.

➤ Il fabbisogno mensile

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi.

Con la propria retribuzione la ricorrente provvede al pagamento di tutte le spese mensili per come meglio descritto nello schema allegato.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso ammontano complessivamente ad € 1.090,00 **(all. 24 - elenco spese mensili)**, in queste non sono ricomprese spese di carattere straordinario ed imprevedibili le quali, nell'eventualità, potrebbero essere coperte con la quota della tredicesima mensilità messa a disposizione per la copertura di imprevisti.

Nelle spese non sono ricomprese quelle mediche, cura e riabilitative della figlia minore Giulia le quali vengono pagate con la pensione di invalidità civile di cui la minore è titolare.

Si rappresenta, altresì, che il nucleo familiare è composto da tre persone e, pertanto, l'importo mensile indicato per il fabbisogno risulta essere conforme rispetto ai dati indicati dall'Istituto Nazionale di Statistica con riferimento alla soglia di povertà assoluta che rappresenta il valore

monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia di residenza.

La sig.ra Riganello non è proprietaria di alcun bene immobile, valori mobiliari o altro bene di natura patrimoniale.

➤ **Le spese di procedura.**

Le spese di procedura ammontano complessivamente ad **7.338,00** euro, di cui:

- € 3.750,00 (compreso oneri e accessori come per legge) per il compenso del professionista svolgente funzioni di OCC determinati in funzione del compenso riconosciuti al curatore, ridotto del 40% come per legge (**comunicazione preventivo costi e spese - all. 25**);

- € 3.588,00 (compreso di oneri accessori come per legge), quale compenso dello scrivente per la redazione dell'istanza di nomina, del ricorso e l'assistenza all'avvio della procedura e alle attività successive; importo calcolato al di sotto delle tariffe medie previste dal D.M. 55/14 e succ. mod., in materia di volontaria giurisdizione (**preventivo - all. 26**). Sul punto il D.M. 55/2014 all'art. 21, comma 2, stabilisce che *“per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore”*.

Tutto quanto sopra premesso per porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento, formula la seguente proposta di

PIANO DEL CONSUMATORE

La debitrice attraverso l'ausilio del gestore della crisi, dott.ssa Maria Simbari, ha predisposto un piano del consumatore tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i **prossimi 5 anni** a decorrere dall'omologa del piano, tutti i propri redditi da lavoro dipendente (risolte le cessioni del quinto dello stipendio), al netto di contributi previdenziali, tasse e imposte altri oneri di legge e detratta la somma di € 1.090 al mese per il proprio sostentamento e del proprio nucleo familiare.

In particolare, la sig.ra Riganello intende mettere a disposizione dei creditori nel complesso di € 21.000,00 in un arco temporale di 5 anni attraverso pagamenti mensili di € 350,00 (€ 4.200,00 all'anno) oltre all'importo che le verrà corrisposto a titolo di TFR maturato preconcordato pari ad € 10.799,00 al lordo (netti € 8.500,00 circa) **per complessivi € 29.500,00.**

Considerato che i creditori in prededuzione (con privilegio ex art. 2751 bis n. 3) vedranno soddisfatto integralmente il loro credito per € 7.338,00 la somma residua a disposizione dei creditori ammonta ad € 22.162,00 che potrà soddisfare nella misura del 100 % il creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione SPA il cui importo è di € 649,47 e per la residua somma la massa chirografaria.

1. Crediti in prededuzione

I creditori in prededuzione verranno pagati integralmente (con pagamenti mensili) a decorrere dalla data di omologa (il primo pagamento entro 15 giorni da tale data, onde permettere l'esecuzione degli adempimenti necessari successivi all'omologa).

12

Poiché entrambi vantano il medesimo grado di privilegio, la somma mensilmente messa a disposizione verrà suddivisa tra i due creditori, proporzionalmente al proprio credito, sino all'integrale pagamento.

Il pagamento integrale dei creditori in prededuzione avverrà quindi entro 21 mesi dall'omologa.

2. Crediti privilegiati

L'unico creditore privilegiato risulta essere Agenzia delle Entrate Riscossione Spa per complessivi € 649,47.

Crediti chirografari

Il pagamento ai creditori chirografari inizierà esauriti i pagamenti ai creditori in prededuzione e privilegiati (ossia dal 23° mese dal primo pagamento a tale classe di creditori) in pagamenti mensili o anche prima

previa corresponsione del TFR maturato e accantonato che verrà liquidato dalla procedura di amministrazione straordinaria.

Le spese bancarie per i pagamenti saranno a carico della debitrice, la quale provvederà ad effettuarli direttamente, dando riscontro dell'avvenuto pagamento al gestore nominato entro 5 giorni dalla scadenza, inoltrando a mezzo PEC le contabili di bonifico disposte.

Per tutto quanto sopra esposto, in esito al parere favorevole del Professionista nominato con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, nonché in esito alle comunicazioni previste dall'art. 12 bis della legge 27.1.2013 n.2;

Con riserva di modificare gli importi a debito, in considerazione del fatto che nelle more del termine previsto dall'art. 12 bis alcuni dei debiti diminuiranno, nonché nel caso in cui i creditori dovessero rilevare la sussistenza di imprecisioni o errori nella indicazione degli importi dovuti o nella individuazione del debito risultante dai piani di ammortamento, la sig.ra Riganello Giovanna

13

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice delegato per le procedure ex Legge 3/2012, voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopra esposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- Sospendere fin d'ora le trattenute per cessioni del quinto e delegazione di pagamento nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*;
- Disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione

diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si depositano e allegano alla presente i seguenti documenti:

- Procura;
- Istanza per la nomina di un Gestore;
- Nomina Gestore della Crisi;
- Dichiarazione stato di famiglia;
- CUD 2021;
- Separazione consensuale;
- Verbale Commissione medica Luzzaro Giulia;
- Contratto di locazione;
- Contratto di comodato d'uso;
- Cartella clinica 2013;
- Cartella clinica 2014;
- Cartella clinica 2016;
- Cartella clinica 2017;
- Lettera legale;
- Busta paga mese gennaio 2022;
- Accordo sindacale;
- Cedolino pensione invalidità civile Luzzaro Giulia;
- Busta paga ottobre 2020 pre - concordato;
- Visura ipotecaria;
- Dichiarazione assenza beni;
- Visura PRA;
- Elenco creditori;
- Posizione IFIS;
- Posizione MB Credit Solutions;
- Posizione Fincontinuo;
- Posizione AE Riscossione,
- Dichiarazione spese mensili;
- Preventivo spese OCC;
- Preventivo spese legali;
- CUD 2019;
- CUD 2020;
- Dichiarazione 730 – 2021;
- Certificato carichi pendenti;
- Certificato casellario giudiziale;
- Accordo di risoluzione contratto ABRAMO CUSTOMARE CARE;

Con osservanza.

Crotone, li 22 febbraio 2022

avv. Raffaella Lavigna